Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 259

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 20 settembre 1982 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 259 DEL 20 SETTEMBRE 1982:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Istituzione dei corsi di dottorato di ricerca.

(3466)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 259 DEL 20 SETTEMBRE 1982:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 67:

Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1982 (rimborsabili dal 1° ottobre 1982).

Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1982 (rimborsabili dal 1° novembre 1982).

S.T.A.T. - Stabilimenti truciolati affini Torino, società per azioni, in Torino: Estrazione di obbligazioni (delibera dell'assemblea 29 dicembre 1972).

S.T.A.T. - Stabilimenti truciolati affini Torino, società per azioni, in Torino: Estrazione di obbligazioni (delibera dell'assemblea 24 maggio 1971).

S.A.V.E.S. - Società azionaria vestiari e stoffe, in Alessandria: Obbligazioni « 12 % - 1977 » sorteggiate il 6 settembre 1982.

S.A.V.E.S. - Società azionaria vestiari e stoffe, in Alessandria: Obbligazioni « 6 % - 1963 » sorteggiate il 6 settembre 1982.

S.A.V.E.S. - Società azionaria vestiari e stoffe, in Alessandria: Obbligazioni « 6 % - 1963 ex S.A.T.E.A. » sorteggiate il 6 settembre 1982.

S.A.V.E.S. - Società azionaria vestiari e stoffe, in Alessandria: Obbligazioni « 7 % - 1973 » sorteggiate il 6 settembre 1982.

Mobi-Holding, società per azioni, in Milano: Estrazione di obbligazioni.

Interbanca, banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 12 % - 1977-1983 » sorteggiate il 3 settembre 1982.

Sicula partenopea di navigazione, società per azioni, in Palermo: Obbligazioni « 8 % - 1980-1989 » sorteggiate il 3 settembre 1982.

E.N.E.L. - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma: Obbligazioni « 9 % - 1975-1985 » sorteggiate il 13 settembre 1982.

Autostrade, concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « autostrade IRI 6 % - 1969-1989 » sorteggiate il 7 settembre 1982.

C.E.C.A. - Comunità europea del carbone e dell'acciaio: Obbligazioni « 10 % - 1975-1985 » sorteggiate il 10 settembre 1982.

Giovanni Crespi, società per azioni, in Legnano: Obbligazioni sorteggiate l'8 settembre 1982.

I.S.A. - Industria serica di Asnago, società per azioni, in Milano: Estrazione di obbligazioni.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1982, n. 660.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 62, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

storia dell'agricoltura medioevale;
storia economica;
storia americana;
filologia bizantina;
lingua e letteratura greca.

Art. 2.

Nell'art. 63, relativo al corso di laurea in pedagogia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

storia dell'agricoltura medioevale;
storia economica;
storia americana;
filologia bizantina;
lingua e letteratura greca.

Art. 3.

Nell'art. 64, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

filologia bizantina;
lingua e letteratura greca.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1982
Registro n. 105 *Istruzione, foglio n.* 218

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1982, n. 661.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 89, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

teoria e metodologia generale della letteratura;
stilistica e metrica italiana.

Art. 2.

Nell'art. 91, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

istituzioni di lingua inglese;

istituzioni di lingua francese;

istituzioni di lingua tedesca;

istituzioni di lingua spagnola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1982
Registro n. 105 *Istruzione, foglio n.* 220

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1982, n. **662**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 10, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

diritto dei collegi rappresentativi;

diritto delle assicurazioni;

istituzioni giuridiche comparate;

diritto penale comparato;

diritto penale dell'economia;

legislazione minorile;

diritto penitenziario;

teoria generale del processo;

diritto processuale penale comparato;

diritto processuale tributario;

diritto di famiglia;

diritto privato dell'economia;

diritto sindacale;

diritto tributario comparato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1982
Registro n. 105 *Istruzione, foglio n.* 222

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 15 settembre 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981 recante « Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero », e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 19 aprile 1982, con il quale è stato tra l'altro modificato l'art. 12 del richiamato decreto 12 marzo 1981;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 29 luglio 1982, con il quale, tra l'altro, è stata aggiunta la causale 129 all'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di sessanta giorni di cui all'art. 12, lettera *a*), punto 1) del decreto ministeriale 12 marzo 1981, così come modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 17 aprile 1982, citato in premessa, è elevato a novanta giorni.

Resta ferma la facoltà degli organi valutari di autorizzare più ampie dilazioni di pagamento, nei limiti delle rispettive competenze così come previsto dagli articoli 106 e 108 del richiamato decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modifiche.

Art. 2.

L'importo di lire 5 milioni di cui alla causale 35, esborsi, punto 2) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981 è elevato a lire 10 milioni.

Art. 3.

Nella causale 129 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981, così come modificato dal decreto ministeriale 14 luglio 1982, le parole «... per esportazioni di merci e/o esecuzione di lavori.» sono sostituite dalle seguenti «... per esportazione di merci, prestazioni di servizi, esecuzione di lavori.».

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 15 settembre 1982

Il Ministro: CAPRIA

(4556)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 maggio 1982.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° marzo 1982, emessi fino all'importo massimo di lire 2.750 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 762/66-AU-8 del 20 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1982, reg. n. 8 Tesoro, foglio n. 16, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° marzo 1982, fino all'importo massimo di lire 2.500 miliardi, successivamente elevato a lire 2.750 miliardi con il decreto ministeriale n. 1700/66-AU-8 dell'11 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1982, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 390;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 20 febbraio 1982, con il quale, tra l'altro, si è affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, si è disposto che i relativi rapporti tra la Banca stessa e il Ministero del tesoro sarebbero stati regolati con apposita convenzione, e si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la convenzione stipulata in data 1° marzo 1982, approvata e resa esecutiva con decreto ministeriale n. 1634/66-AU-8-9 del 1° aprile 1982, in corso di registrazione alla Corte dei conti;

Considerato che i certificati di credito, a norma degli articoli 1 e 9 del ripetuto decreto 20 febbraio 1982, sono stati emessi al prezzo di L. 98 per ogni 100 lire di capitale nominale, e che l'importo della emissione è stato interamente sottoscritto, con il realizzo di un controvalore di L. 2.695.000.000.000;

Considerato che dal predetto controvalore occorre detrarre l'importo della provvigione di collocamento dell'1,05%, corrisposta alla Banca d'Italia a norma dell'art. 9 del citato decreto 20 febbraio 1982, e che, pertanto, il suddetto controvalore si riduce a lire 2.666.125.000.000 (2.695.000.000.000 — 28.875.000.000);

Considerato che al predetto controvalore occorre aggiungere, a termine dell'art. 9 del suddetto decreto 20 febbraio 1982, l'importo dei dietimi d'interesse per il periodo dal 1° all'8 marzo 1982, calcolati sulla prima quota dei certificati emessi, pari a L. 2.777.777.780, e che, pertanto, il controvalore stesso si eleva a lire 2.668.902.777.780 (2.666.125.000.000 + 2.777.777.780);

Considerato che al predetto controvalore occorre aggiungere l'importo dei dietimi d'interesse per il periodo dal 1° al 12 gennaio 1982, a termine dell'art. 2 del citato decreto 11 marzo 1982, calcolati sull'ulteriore quota dei certificati emessi, pari a L. 833.332.500 e che, pertanto, il controvalore stesso si eleva a lire 2.669.736.110.280 (2.668.902.777.780 + 833.332.500);

Viste le sottoindicate quietanze, emesse dalla sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, in relazione al versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione dei certificati in questione:

n. 22756 del 26 marzo 1982, di L. 2.426.527.777.780;

n. 22757 del 26 marzo 1982, di L. 243.208.332.500,

e, quindi, per complessive L. 2.669.736.110.280;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato di riversare al Tesoro, a termine dell'art. 3, quarto comma, della cennata convenzione 1° marzo 1982, l'importo di L. 1.220.199.500, corrispondente allo 0,05% della quota dell'emissione sottoscritta in contanti;

Vista la quietanza n. 26082 del 9 aprile 1982, emessa dalla tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma, per l'importo di L. 1.220.199.500;

Considerato che, pertanto, il predetto controvalore di lire 2.669.736.110.280 si eleva a lire 2.670.956.309.780 (2.669.736.110.280 + 1.220.199.500);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale n. 762 del 20 febbraio 1982, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° marzo 1982, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente elevato a lire 2.750 miliardi, ammonta, in valore nominale, a lire 2.750 miliardi.

Art. 2.

Il netto ricavo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro di cui al precedente art. 1 è accertato in L. 2.670.956.309.780, versate al capitolo 5100, capo X dell'entrata del bilancio statale per l'anno finanziario 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1982

p. *Il Ministro*: VENANZETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1982
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 203

(4560)

DECRETO 8 maggio 1982.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° marzo 1982, emessi fino all'importo massimo di lire 500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 763/66-AU-9 del 20 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1982, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 17, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° marzo 1982, fino all'importo massimo di lire 500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 20 febbraio 1982, con il quale, tra l'altro, si è affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, si è disposto che i relativi rapporti tra la Banca stessa e il Ministero del tesoro sarebbero stati regolati con apposita convenzione, e si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la convenzione stipulata in data 1° marzo 1982, approvata e resa esecutiva con decreto ministeriale n. 1634/66-AU-8-9 del 1° aprile 1982 in corso di registrazione alla Corte dei conti;

Considerato che i certificati di credito, a norma degli articoli 1 e 9 del ripetuto decreto 20 febbraio 1982, sono stati emessi al prezzo di lire 98 per ogni 100 lire di capitale nominale, e che l'importo della emissione è stato interamente sottoscritto, con il realizzo di un controvalore di L. 490.000.000.000;

Considerato che dal predetto controvalore occorre detrarre l'importo della provvigione di collocamento dell'1,05 %, corrisposta alla Banca d'Italia a norma dell'art. 9 del citato decreto 20 febbraio 1982, e che, pertanto, il suddetto controvalore si riduce a lire 484.750.000.000 (490.000.000.000 — 5.250.000.000);

Considerato che al predetto controvalore occorre aggiungere l'importo dei dietimi d'interesse per il periodo dal 1° all'8 marzo 1982 a termine dell'art. 9 del suddetto decreto 20 febbraio 1982, pari a L. 555.555.555, e che, pertanto, il controvalore stesso si eleva a lire 485.305.555.555 (484.750.000.000 + 555.555.555);

Vista la quietanza n. 22758 del 26 marzo 1982, emessa dalla sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato per l'importo di L. 485.305.555.555;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato di riversare al Tesoro, a termine dell'art. 3, quarto comma, della cennata convenzione del 1° marzo 1982, l'importo di L. 241.638.500, corrispondente allo 0,05 % della quota dell'emissione sottoscritta in contanti;

Vista la quietanza n. 26081 del 9 aprile 1982, emessa dalla Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Roma, per l'importo di L. 241.638.500;

Considerato che, pertanto, il predetto controvalore di L. 485.305.555.555 si eleva a L. 485.547.194.055 (485.305.555.555 + 241.638.500);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma del decreto ministeriale n. 763 del 20 febbraio 1982, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° marzo 1982, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo massimo di lire 500 miliardi, ammonta, in valore nominale, a lire 500 miliardi.

Art. 2.

Il netto ricavo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro di cui al precedente art. 1 è accertato in L. 485.547.194.055, versate al capitolo 5100, capo X dell'entrata del bilancio statale per l'anno finanziario 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1982

p. *Il Ministro*: VENANZETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1982
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 204

(4561)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 settembre 1982.

Modalità di esecuzione degli accessi dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria, degli ufficiali della Guardia di finanza e degli ispettori tributari presso le aziende ed istituti di credito e l'Amministrazione postale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 33, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 52, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati con gli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463;

Ritenuta la necessità di determinare le modalità di esecuzione degli accessi dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria, degli ufficiali della Guardia di finanza e degli ispettori tributari presso le aziende ed istituti di credito e l'Amministrazione postale;

Decreta:

Art. 1.

Nei casi previsti agli articoli 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, e 51-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto con l'art. 5 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 463, il capo dell'ufficio o l'ufficiale comandante di reparto della Guardia di finanza ovvero, in caso di loro assenza o impedimento, il funzionario od ufficiale che li sostituiscono secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, inoltra all'ispettore compartimentale, sovraintendente l'ufficio nella cui circoscrizione ha domicilio fiscale il contribuente nei cui confronti si procede, richiesta di autorizzazione ad eseguire l'accesso.

Nella richiesta sono indicate le ragioni che la giustificano, il periodo o i periodi di imposta nonché i soggetti ai quali estendere il controllo ai sensi degli articoli 35 e 51-*bis* citati.

Art. 2.

Sulla richiesta dell'ufficio o della Guardia di finanza l'ispettore compartimentale provvede nel termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della richiesta di cui al precedente articolo, dandone immediata comunicazione all'ufficio o al comando della Guardia di finanza richiedente.

Art. 3.

In ciascuno degli accessi previsti dal precedente art. 1 i funzionari o ufficiali della Guardia di finanza, nel numero massimo di quattro, eseguono le rilevazioni presso le aziende o istituti di credito e presso gli uffici dell'Amministrazione postale ovunque ubicati nel territorio nazionale. I predetti funzionari e ufficiali accedono muniti delle ordinarie tessere di riconoscimento (rispettivamente mod. AT e G.F./1).

Gli ispettori tributari muniti dell'apposita tessera di riconoscimento prevista dall'art. 21 delle norme di funzionamento del servizio centrale degli ispettori tributari approvate con decreti ministeriali 1 e 4 giugno 1981 accedono direttamente ai sensi del penultimo comma dell'art. 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

Art. 4.

Ai fini dell'espletamento dell'accesso va previamente esibito il provvedimento dell'ufficio o del comando della Guardia di finanza che dispone l'accesso, redatto in conformità del fac-simile allegato al presente decreto.

Gli accessi sono espletati in ore diverse dall'apertura al pubblico degli sportelli; quando l'attività di rilevazione si svolga esclusivamente in locali adibiti a servizi tecnici o amministrativi l'accesso può essere effettuato durante qualsiasi momento dell'orario di lavoro giornaliero.

Art. 5.

Al termine di ogni accesso è redatto apposito processo verbale in cui vengono fatti constare le richieste formulate, le risposte ricevute, i dati e le notizie rilevati, tutti i documenti comunque attinenti ai rapporti intrattenuti dal contribuente con l'azienda o istituto di credito o con l'Amministrazione postale con l'allegazione delle copie richieste.

Nel predetto verbale dovranno altresì essere fatti constare i dati, le notizie e i documenti rilevati e concernenti i soggetti diversi dal contribuente, autonomamente forniti dall'azienda o istituto di credito.

Il verbale deve essere sottoscritto dal dirigente preposto alla sede, filiale o agenzia bancaria o all'ufficio dell'Amministrazione postale in cui è stato espletato l'accesso ovvero da persona a ciò espressamente delegata ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Copia dello stesso deve essere consegnata alla persona che l'ha sottoscritta per l'azienda o istituto di credito o per l'Amministrazione postale.

Roma, addì 15 settembre 1982

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

ALLEGATO

(Indicazione dell'ufficio o del comando della Guardia di finanza)

. . . .

AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO

Art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 o articoli 52 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 463 del 15 luglio 1982.

Vista la preventiva autorizzazione dell'ispettore compartimentale (delle imposte dirette o tasse ed imposte indirette sugli affari) di . . . . rilasciata con nota n. . . . . . . del . . . .

I sottonotati (. . . . . funzionari o ufficiali . . . . . .) . . . . . generalità (. . . . . qualifica o grado . . . . .) . . . .
. . . .
. . . .
appartenenti al (. . . . ufficio o comando . . . .) in intestazione e iscritti nell'elenco approvato con decreto ministeriale . . . ., sono autorizzati, ai sensi dell'art. . . . ad accedere presso . . . . allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie riguardanti . . . .

Quanto rilevato sarà riportato in apposito p.v. ai sensi del decreto ministeriale . . . . . 1982, art. . . . . .

. . . . ., lì . . . . . .

Il . . . . . (capo dell'ufficio o comandante del reparto)

Visto, *il Ministro delle finanze*: FORMICA

Visto, *il Ministro del tesoro*: ANDREATTA

(4582)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 16 giugno 1982, n. **663**.

Approvazione del nuovo statuto della fondazione « Ingegnere Mario Malavolti », in Modena.

N. 663. Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, viene approvato il nuovo statuto della fondazione « Ing. Mario Malavolti », in Modena, riconosciuta giuridicamente con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 829.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1982
Registro n. 31 Difesa, foglio n. 386

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità ad avversi eventi atmosferici

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 1982, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1982, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 227, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, in legge 13 febbraio 1952, n. 50 e della legge 15 maggio 1954, n. 234, l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che il giorno 2 ottobre 1981 hanno colpito il tratto di costa S. Marinella-Civitavecchia in provincia di Roma.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 1982, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1982, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 228, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, in legge 13 febbraio 1952, n. 50 e della legge 15 maggio 1954, n. 234, l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che il 3 e 18 luglio 1981 hanno colpito i seguenti comuni della provincia di Bergamo: Barzana, Castione della Presolana, Castro, Cerete, Clusone, Costa Volpino, Fino del Monte, Fonteno, Onore, Pianico, Rovetta, Schilpario, Songavazzo, Sovere e Villa d'Ogna.

(4506)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione relativa all'aiuto alimentare, aperta alla firma a Washington dall'11 marzo al 30 aprile 1980.

Il 30 giugno 1982, in base ad autorizzazione disposta con legge 8 giugno 1982, n. 354, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 giugno 1982, presso il Governo degli U.S.A., conformemente all'articolo XIV, è stato depositato lo strumento di ratifica della convenzione relativa all'aiuto alimentare, aperta alla firma a Washington dall'11 marzo al 30 aprile 1980.

Conformemente all'articolo XVII, par. 2, la convenzione sopracitata è entrata in vigore per l'Italia il 1° luglio 1980, a seguito della dichiarazione di applicazione provvisoria effettuata in data 30 giugno 1980.

(4499)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica nella regione Molise

Con decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 1347, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/1981, l'esistenza del carattere di eccezionalità della siccità verificatasi in alcuni comuni della regione Molise:

Campobasso: siccità verificatasi nel periodo primavera-estate 1982 nel territorio dei comuni di Colletorto, Gambatesa, Macchiavalfortore, Rotello, Santa Croce di Magliano, S. Elia a Pianisi, S. Giuliano di Puglia e Tufara.

La regione Molise, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederà alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(4452)

Iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di vite del vitigno per uva da vino denominato «Canaiolo Rosa»

Con decreto ministeriale 3 agosto 1982 è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura della varietà di vite per uva da vino denominata «Canaiolo Rosa rs». La predetta varietà di vite è iscritta nel catalogo nazionale delle varietà di vite, istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto. L'istituto di coltivazioni arboree dell'Università degli studi di Pisa è tenuto alla conservazione in purezza della varietà di vite di cui sopra.

(4526)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia «San Mauro - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Cavarzere, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 19 agosto 1982, ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «San Mauro - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Cavarzere (Venezia), costituita il 17 gennaio 1975 con atto a rogito del notaio Giorgio Stoppa, ed è stato nominato commissario governativo per un periodo di dodici mesi il dott. Antonio Sambo.

(4470)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia Edilcine a r.l., in Roma, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 2 settembre 1982, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia Edilcine a r.l., in Roma, costituita il 20 giugno 1978 con atto a rogito del notaio Giovanni Gilardoni, ed è stato nominato commissario governativo per un periodo di dodici mesi il prof. dott. Alberto Cavalieri.

(4525)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Udine ad acquistare un complesso immobiliare

Con decreto del prefetto della provincia di Udine 14 febbraio 1981, n. 5526/40306/AA.SS., l'Università degli studi di Udine è stata autorizzata ad acquistare il complesso immobiliare «ex Tomadini» in Udine dall'amministrazione comunale di Udine per l'importo di L. 1.200.000.000 e l'ex chiesa facente parte del compendio stesso dall'istituto Tomadini di Udine, per l'importo di L. 39.390.000 al fine di dare sede a strutture didattico-scientifiche dell'Università.

(4435)

Autorizzazione all'Università di Udine ad acquistare il diritto di superficie su alcuni immobili

Con decreti del prefetto della provincia di Udine numeri 5526/AA.SS. del 22 dicembre 1981 e 558/AA.SS. dell'8 giugno 1982, l'Università degli studi di Udine è stata autorizzata ad acquistare per la somma di L. 66.851.540, il diritto di superficie su terreni di proprietà dell'amministrazione comunale di Udine per usi di edilizia sportiva universitaria.

(4436)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 182

Corso dei cambi del 15 settembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1407,050	1407,050	1406,90	1407,050	1407 —	1407 —	1406,950	1407,050	1407,050	1407,05
Dollaro canadese	1141,700	1141,700	1141 —	1141,700	1141,29	1141,65	1141,30	1141,700	1141,700	1141,70
Marco germanico	563,040	563,040	563,30	563,040	563,03	563,05	563 —	563,040	563,040	563,05
Fiorino olandese	514,290	514,290	514,25	514,290	514,16	514,30	514,250	514,290	514,290	514,30
Franco belga	29,285	29,285	29,32	29,285	29,29	29,25	29,288	29,285	29,285	29,28
Franco francese	199,290	199,290	199,20	199,290	199,03	199,25	199,200	199,290	199,290	199,30
Lira sterlina	2412 —	2412 —	2411,90	2412 —	2412,85	2412 —	2411,800	2412 —	2412 —	2412 —
Lira irlandese	1920 —	1920 —	1921 —	1920 —	1917,40	—	1920 —	1920 —	1920 —	—
Corona danese	159,050	159,050	159 —	159,050	158,85	159 —	159,040	159,050	159,050	159,03
Corona norvegese	202,950	202,950	202,90	202,950	202,76	202,80	202,900	202,950	202,950	202,90
Corona svedese	225,800	225,800	225,90	225,800	225,54	225,90	225,910	225,800	225,800	225,90
Franco svizzero	661,290	661,290	661,10	661,290	661,31	661,40	661,430	661,290	661,290	661,45
Scellino austriaco	80,130	80,130	80,10	80,130	80,10	80,15	80,145	80,130	80,130	80,14
Escudo portoghese	16 —	16 —	16 —	16 —	16,04	16,10	16,120	16 —	16 —	16,11
Peseta spagnola	12,458	12,458	12,48	12,458	12,45	12,45	12,462	12,458	12,458	12,46
Yen giapponese	5,375	5,375	5,36	5,375	5,351	5,36	5,375	5,375	5,375	5,37
E.C.U.	1325,220	1325,220	—	1325,220	—	—	1325,220	1325,220	1325,220	—

Media dei titoli del 15 settembre 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	40,075
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	89,450
» 5,50 % » » 1969-84	83,725
» 6 % » » 1970-85	79,350
» 6 % » » 1971-86	75,200
» 6 % » » 1972-87	78,600
» 9 % » » 1975-90	72,750
» 9 % » » 1976-91	70,450
» 10 % » » 1977-92	78,675
» 12 % (Beni Esteri 1980)	70,400
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	69,700
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1-10-1979/82	99,950
» » » » 1-10-1980/82	99,950
» » » » 1-12-1980/82	100,125
» » » » 1- 1-1980/83	100,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/83	100,100
» » » » 1- 9-1981/83	100,150
» » » » 1-10-1981/83	99,950
» » » » 1-11-1981/83	99,550
» » » » 1-12-1981/83	99,550
» » » » 1- 3-1981/84	98,975
» » » » 1- 4-1981/84	99,550
» » » » 1- 6-1981/84	98,875
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	99,050
» » » 18 % 1- 7-1983	100,200
» » » 12 % 1-10-1983	94,050
» » » 12 % 1- 1-1984	92,750
» » » 12 % 1- 4-1984	91,450
» » » 12 % 1-10-1984	89,275
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 settembre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1407 —
Dollaro canadese	1141,500
Marco germanico	563,020
Fiorino olandese	514,270
Franco belga	29,286
Franco francese	199,245
Lira sterlina	2411,900
Lira irlandese	1920 —
Corona danese	159,045
Corona norvegese	202,925
Corona svedese	225,855
Franco svizzero	661,360
Scellino austriaco	80,137
Escudo portoghese	16,060
Peseta spagnola	12,460
Yen giapponese	5,375
E.C.U.	1325,220

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Avviso di rettifica

Nel comunicato riguardante provvedimenti concernenti le società cooperative, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 27 agosto 1982, alla pag. 6113, seconda colonna ed, in particolare, nell'avviso relativo alla deliberazione della giunta regionale 6 luglio 1982, n. 3066, il cognome del commissario liquidatore della cooperativa edilizia Impiegati dell'ufficio del lavoro di Trieste - Soc. coop. a r.l., in Trieste, deve leggersi: « *Leggieri* », anzichè: « *Leggeri* ».

(4515)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Brissogne

Con deliberazione della giunta regionale 6 agosto 1982, n. 4217, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, sono stati approvati, con modificazioni, il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio del comune di Brissogne adottati, rispettivamente, con deliberazioni consiliari 31 agosto 1977, n. 42 e 8 marzo 1978, n. 29.

Copia di detta deliberazione e del piano, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

(4501)

PREFETTURA DI RAGUSA

Nomina di commissari per la temporanea prosecuzione nella provincia delle funzioni dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, dell'Ente nazionale prevenzione infortuni e degli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trasferiti alle unità sanitarie locali dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Con decreto prefettizio 9 luglio 1982 l'ing. Riccardo Nappi, dirigente della sezione di Catania dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, il dott. Angelo Vaccaro, direttore dell'ufficio dell'Ente nazionale prevenzione infortuni di Siracusa, ed il dott. Vincenzo Abbate, dirigente dell'ispettorato provinciale del lavoro di Ragusa, sono stati nominati commissari con il compito, rispettivamente, di esercitare, nel territorio della provincia di Ragusa, le funzioni trasferite alle unità sanitarie locali dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e già svolte dalla Associazione nazionale per il controllo della combustione, dall'E.N.P.I. e dagli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 22 gennaio 1982, n. 10, convertito nella legge 23 marzo 1982, n. 97.

I commissari di cui sopra cesseranno, con decreto prefettizio, dalle funzioni dal momento in cui le unità sanitarie locali inizieranno l'effettivo esercizio dei compiti loro trasferiti e comunque entro il 31 dicembre 1982.

(4488)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico laureato e tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia e istologia patologica . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o diploma di laurea in scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di anatomia ed istologia patologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste - Ospedale maggiore, con il seguente calendario:

1ª prova scritta: martedì 26 ottobre 1982, ore 10;

2ª prova scritta: mercoledì 27 ottobre 1982, ore 10;

prova pratica con relazione scritta: giovedì 28 ottobre 1982, ore 10.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Rettorato:

servizi generali . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di 1° grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste - Piazzale Europa, 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La prova d'esame avrà luogo presso l'Università degli studi di Trieste - Piazzale Europa, 1, il giorno martedì 21 ottobre 1982 alle ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali del rettorato per un posto.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di 1° grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste - Piazzale Europa, 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La prova d'esame avrà luogo presso il centro stampa della Università di Trieste - Piazzale Europa, 1, il giorno mercoledì 22 ottobre 1982.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di scienza delle costruzioni . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste - Piazzale Europa, 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La prova d'esame avrà luogo presso l'istituto di scienza delle costruzioni dell'Università di Trieste - Piazzale Europa, 1, il giorno venerdì 29 ottobre 1982 alle ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di chimica applicata ed industriale . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste - Piazzale Europa, 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La prova d'esame avrà luogo presso l'istituto di chimica applicata ed industriale dell'Università di Trieste - Piazzale Europa, 1, il giorno mercoledì 27 ottobre 1982 alle ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia speciale chirurgica . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste - Piazzale Europa, 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La prova d'esame avrà luogo presso l'istituto di patologia speciale chirurgica dell'Università di Trieste - Ospedale maggiore - Via Stuparich, 1, il giorno lunedì 25 ottobre 1982 alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di fisica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste - Piazzale Europa, 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La prova d'esame avrà luogo presso l'istituto di fisica della Università di Trieste - Via A. Valerio, 2, il giorno lunedì 25 ottobre 1982 alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di zoologia e anatomia comparata . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste - Piazzale Europa, 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La prova d'esame avrà luogo presso l'istituto di zoologia e anatomia comparata dell'Università di Trieste - Via A. Valerio n. 32, Castelletto, il giorno sabato 30 ottobre 1982 alle ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(4571)

Concorsi a posti di tecnico laureato, tecnico esecutivo e operaio di prima, seconda e terza categoria presso l'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di ingegneria:

istituto di strade posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di ingegneria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di strade della facoltà di ingegneria - Via Eudossiana n. 18 - Roma, alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il centro e per il posto sottoindicato.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

centro interdisciplinare per la datazione con il metodo del carbonio 14 posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso il centro interdisciplinare con il metodo Carbonio 14 - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Roma, alle ore 9 del novantaduesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di genetica medica . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la cattedra di genetica medica dell'Università di Roma presso l'ospedale « Lazzaro Spallanzani » - Via Portuense, 292 - Roma, alle ore 9 del centoventesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a tre posti di operaio di prima categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti (quarta qualifica funzionale) presso l'orto botanico dell'Università di Roma per la qualifica di mestiere di giardiniere di prima categoria.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La prova d'esame avrà luogo presso l'orto botanico, largo Cristina di Svezia, Roma, il 1° dicembre 1982 alle ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a tre posti di operaio di seconda categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti (terza qualifica funzionale) presso l'orto botanico dell'Università di Roma per la qualifica di mestiere di giardiniere di seconda categoria.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La prova d'esame avrà luogo presso l'orto botanico, largo Cristina di Svezia, Roma, alle ore 9 del 9 dicembre 1982.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso a due posti di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti (seconda qualifica funzionale) presso l'orto botanico dell'Università di Roma per la qualifica di mestiere di giardiniere di terza categoria.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(4570)

Concorso ad un posto di operaio di prima categoria presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di operaio di prima categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti (quarta qualifica funzionale) presso la facoltà di agraria - Università degli studi della Tuscia - per la qualifica di mestiere di giardiniere diplomato.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Tuscia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove si terranno presso la facoltà di agraria a partire dal centoventesimo giorno non festivo, successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* con inizio alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Tuscia.

(4572)

Avviso relativo alla pubblicazione del diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a centosessantaquattro posti di coadiutore nel ruolo del personale amministrativo della ex carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

A modifica di quanto indicato dal terzo comma dell'art. 7 del bando del concorso pubblico, per esami, a centosessantaquattro posti di coadiutore nel ruolo del personale amministrativo della ex carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1982, in considerazione dell'elevato numero di domande pervenute, si comunica che il diario relativo alla prova scritta del concorso medesimo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1982.

(4514)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia

Con decreto del medico provinciale 4 agosto 1982 la commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei comuni di Gela, Riesi e Sommatino è stata costituita come segue:

Presidente:

Colavolpe dott. Raffaele, direttore aggiunto di divisione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità;

Componenti:

Dardanoni prof. Luigi, professore di igiene presso l'Università di Palermo;

Fradà prof. Giovanni, professore di clinica medica presso l'Università di Palermo;

Spampinato dott. Carmelo, vice prefetto ispettore della Amministrazione civile dell'interno;

Chinetti Barone dott.ssa Silvia, medico provinciale superiore;

Chiantia dott. Filippo, ufficiale sanitario del comune di Niscemi.

Segretario:

Alicata dott.ssa Luigia, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Palermo.

La commissione opererà presso l'istituto di igiene dell'Università di Palermo ed inizierà i lavori almeno trenta giorni dopo la pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(4323)

REGIONE VALLE D'AOSTA

UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA

Concorso ad un posto di primario dell'unità operativa di urologia presso il presidio ospedaliero di Aosta

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario dell'unità operativa di urologia presso il presidio ospedaliero di Aosta.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale in Aosta.

(592/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 257 del 17 settembre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa: Concorso pubblico, per titoli, a posti di inserviente nel ruolo della carriera ausiliaria.

Azienda autonoma soggiorno e turismo di Ospedaletti: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di applicato aggiunto.

Ospedale generale di zona di Castelvetrano: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiera generica e di infermiere generico.

U.S.S.L. n. 28, in Ponte S. Pietro: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente amministrativo.

Automobile Club d'Italia: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi pubblici a posti per la 1ª qualifica del ruolo professionale A.C.I. per personale munito di laurea in scienze statistiche ed attuariali (SSA) e, per esami, per personale munito di laurea in scienze statistiche ed economiche (SSE).

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1982, n. 25.

Termini versamento tassa annuale sulle concessioni regionali per l'esercizio venatorio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 10 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Termini versamento tassa annuale

Il versamento della tassa annuale di concessione regionale per l'esercizio venatorio, di cui all'art. 2, n. 9-*bis*, punto n. 1 « Abilitazione all'esercizio venatorio », della legge regionale 28 settembre 1979, n. 79, e del titolo II « caccia e pesca » n. 17, punto n. 1 « Abilitazione all'esercizio venatorio » della tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, deve essere effettuato negli stessi termini di versamento della corrispondente tassa annuale governativa per la licenza di porto di fucile per uso di caccia.

Il tributo regionale non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante il periodo annuale di validità dell'autorizzazione statale.

Art. 2.

Norma transitoria

Al fine di far coincidere, in sede di prima applicazione della legge, i periodi di validità delle due autorizzazioni, statale e regionale, di cui al precedente art. 1 il termine di scadenza del 31 ottobre 1982 per il versamento della tassa annuale sulle concessioni regionali per l'esercizio venatorio è prorogato alla scadenza annuale di ogni singola licenza di porto di fucile per uso di caccia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 17 luglio 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 16 luglio 1982.

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1982, n. 26.

Proroga del termine fissato dall'art. 4 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 57, avente per oggetto: « Norme per l'edificazione nelle zone terremotate del reatino ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 10 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per l'adozione da parte dei comuni delle deliberazioni previste dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 57, è fissato il nuovo termine di mesi sei decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 17 luglio 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 16 luglio 1982.

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1982, n. 27.

Composizione e funzionamento della commissione di disciplina delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 10 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Composizione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in ogni unità sanitaria locale è istituita una commissione di disciplina composta di otto membri titolari, di cui quattro nominati dall'assemblea generale e quattro designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali del personale. Dei membri nominati dall'assemblea generale almeno due devono appartenere alla posizione funzionale di dirigente.

Per ciascun membro titolare, e con le stesse modalità, è rispettivamente nominato o designato un membro supplente.

Tutti i membri, effettivi e supplenti, devono essere dipendenti dell'unità sanitaria locale.

Nei procedimenti disciplinari a carico di dipendenti per i quali è richiesta l'iscrizione agli albi professionali, la commissione è integrata da un membro, con voto consultivo, designato, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, dal competente ordine o collegio professionale.

Art. 2.

Nomina dei membri da parte dell'unità sanitaria locale

Alla nomina dei quattro membri effettivi di sua spettanza l'assemblea generale provvede con votazione unica e segreta, con voto limitato a tre nomi. In caso di parità di suffragio risulta eletto il più anziano d'età.

Ad avvenuta nomina dei quattro membri effettivi, l'assemblea generale provvede nella stessa seduta e con le stesse modalità di cui al precedente comma alla nomina dei quattro membri supplenti di sua pertinenza, avendo cura di abbinare ad ogni nominativo di questi ultimi ciascuno dei membri effettivi già nominati; a tal fine, prima della distribuzione ai votanti, devono essere riportati sulle schede di votazione i nominativi dei membri effettivi.

Le deliberazioni di cui al presente articolo devono essere trasmesse all'organo di controllo entro otto giorni dalla data della loro adozione.

Art. 3.

Designazione dei membri da parte delle organizzazioni sindacali

Le designazioni dei membri titolari e supplenti vengono richieste dal presidente del comitato di gestione a tutte le organizzazioni beneficiarie di trattenute sindacali sulle retribuzioni del personale dipendente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi alle rappresentanze aziendali di dette organizzazioni.

Le organizzazioni sindacali povvedono alle designazioni congiuntamente.

La designazione deve obbligatoriamente contenere, accanto a quello del membro titolare, il nominativo del corrispondente membro supplente e deve essere fatta pervenire al presidente del comitato di gestione entro trenta giorni da quello di ricevimento della richiesta di cui al precedente primo comma.

Scaduto inutilmente il predetto termine, il presidente del comitato di gestione, entro i successivi tre giorni, assegna a pena di decadenza un ulteriore termine di quindici giorni, trascorso inutilmente il quale provvede in merito all'assemblea generale con le modalità di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

Costituzione

La costituzione della commissione di disciplina ha luogo con deliberazione del comitato di gestione che prende altresì atto dell'accettazione dell'incarico da parte dei nominati e dei designati.

Con lo stesso provvedimento il comitato di gestione incarica delle funzioni di segretario della commissione di disciplina un dipendente dell'unità sanitaria locale ed un sostituto nei casi di assenza ed impedimenti del titolare appartenenti al ruolo del personale amministrativo laureato.

Art. 5.

Insediamento

Il presidente del comitato di gestione insedia la commissione di disciplina, assumendone provvisoriamente la presidenza. Indi, coadiuvato dal segretario, ne verifica la regolare composizione ed invita i presenti a procedere all'elezione del presidente con l'osservanza delle modalità appresso indicate.

Il presidente della commissione di disciplina deve essere prescelto tra i membri effettivi, con votazione segreta e deve ottenere un numero di voti non inferiore a sei. In caso di esito negativo il presidente del comitato di gestione indice una seconda e, occorrendo, una terza votazione, dopo di che, persistendo il risultato negativo, rinvia la seduta a data successiva, dandone comunicazione scritta ai membri assenti. In tale seduta viene ripetuta la procedura prevista dal presente articolo; esperita inutilmente anche la terza votazione, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

Della seduta di insediamento viene redatto apposito verbale firmato dal segretario, dal presidente del comitato di gestione e dal presidente della commissione di disciplina; in caso di mancata elezione, la firma di quest'ultimo è sostituita da quella del membro effettivo più anziano fra i presenti.

Art. 6.

Durata in carica e rinnovo

La commissione di disciplina dura in carica tre anni.

L'iniziativa per il rinnovo della commissione spetta al presidente del comitato di gestione, il quale è tenuto ad avviare le procedure previste dagli articoli 2 e 3 entro il secondo mese precedente a quello di scadenza.

Oltre che alla normale scadenza, si procede al rinnovo totale della commissione di disciplina in caso di contemporanee simultanee dimissioni di cinque membri effettivi. All'uopo il comitato di gestione, con proprio provvedimento, dichiara sciolta la commissione ed avvia immediatamente le procedure di rinnovo.

Il presidente ed i membri effettivi della commissione non possono essere confermati, salva la carenza delle qualifiche dirigenziali ai fini dell'applicazione del principio stabilito dal primo comma del precedente art. 1; tale divieto permane anche in caso di anticipato scioglimento o di dimissioni volontarie.

Art. 7.

Presidente

Il presidente convoca e presiede la commissione, ne firma gli atti e le deliberazioni e, coadiuvato dal segretario, provvede in generale all'espletamento di tutti i compiti connessi al buon funzionamento della commissione stessa o comuque richiesti dalla presente legge: in particolare, fissa la data della trattazione orale, riferisce sui casi sottoposti a giudizio, nomina un relatore, decide la ricusazione dei membri effettivi e supplenti, designa il membro destinato a sostituirlo in caso di assenza o legittimo impedimento, determina l'ordine e le mo-

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo	ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA	
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

dalità di votazione dei componenti la commissione e trasmette le risultanze dei procedimenti disciplinari al comitato di gestione per i provvedimenti di competenza.

In caso di dimissioni del presidente, se questi conserva la carica di componente della commissione, si fa luogo soltanto ad una nuova elezione con i criteri indicati nel secondo comma del precedente art. 5 ma sotto la presidenza del presidente uscente; in caso contrario, si procede anche come previsto dal penultimo comma del successivo art. 8.

Art. 8.
Membri

I membri effettivi e supplenti devono astenersi dal compiere atti, esperire indagini o manifestare pareri in ordine a procedimenti disciplinari, al di fuori dell'esercizio delle loro funzioni di componenti della commissione

Ogni membro effettivo ha il suo sostituto nel corrispondente membro supplente; quest'ultimo può intervenire a tutte le riunioni della commissione ma la sua presenza assume rilevanza ad ogni conseguente effetto soltanto in caso di assenza o di legittimo impedimento del titolare. Il membro supplente sostituisce altresì l'effettivo cessato a qualsiasi titolo dall'incarico, fino all'insediamento del nuovo titolare fermo restando quanto previsto al terzo comma del precedente art. 6.

Comunicazione delle dimissioni deve essere fatta pervenire sia al presidente della commissione che al presidente del comitato di gestione.

Il membro dimissionario, effettivo o supplente, rimane in carica fino all'insediamento del successore; a tal fine si procede con le modalità ed i criteri indicati al precedente art. 2, se trattasi di membro nominato, ed al precedente art. 3 in caso di membro designato.

Con le stesse modalità si provvede alla sostituzione dei membri che abbiano effettuato tre assenze senza giustificati circostanziati motivi.

Art. 9.
Segretario

Il segretario assiste alle sedute della commissione e ne redige e firma i verbali, coadiuva il presidente nell'espletamento delle sue funzioni, assolve tutte le incombenze di segreteria e tra l'altro provvede alla tenuta obbligatoria:

di un registro protocollo per la corrispondenza in arrivo o in partenza;

di un registro di spedizione;

di un registro originale dei verbali delle sedute.

Il segretario è responsabile della conservazione degli atti, della spedizione della corrispondenza, della trasmissione dei plichi, della notifica di avvisi, convocazioni, ordinanze, decisioni, ed altro; egli inoltre firma, unitamente al presidente, tutti i verbali delle sedute e ne autentica le copie.

In caso di dimissioni del segretario, provvede il comitato di gestione con criteri di cui al secondo comma del precedente art. 4.

Ad ogni conseguente effetto la segreteria della commissione di disciplina ha sede nell'ufficio dove il segretario esplica le mansioni di servizio connesse alla sua posizione funzionale.

Art. 10.
Validità delle riunioni e delle deliberazioni

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno sei componenti; dal computo è escluso l'eventuale membro previsto all'ultimo comma del precedente art. 1 la cui assenza non inficia la validità delle riunioni.

I membri supplenti hanno diritto ad intervenire a tutte le riunioni ma possono prendere parte alle votazioni e sono computati agli effetti del precedente comma soltanto in caso di assenza del rispettivo titolare.

La convocazione delle adunanze deve essere notificata a tutti i membri effettivi e supplenti, mediante raccomandata a mano o raccomandata postale con avviso di ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta.

Salvo quanto previsto al precedente art. 5, la commissione delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art. 11.
Norme applicabili

Per quanto concerne il procedimento disciplinare e per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alla vigente normativa per gli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 12.
Disposizioni transitorie e finali

In sede di prima applicazione, il presidente del comitato di gestione deve avviare le procedure previste dai precedenti articoli 2 e 3 entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fini dell'applicazione della presente legge per dipendenti dell'unità sanitaria locale si intendono i dipendenti di ruolo in servizio presso la stessa inquadrati nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale e, in attesa della formazione dei ruoli predetti, il personale la cui destinazione al servizio sanitario nazionale è comunque disciplinata dalla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 100.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 17 luglio 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 16 luglio 1982.

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1982, n. **28.**

Norme concernenti l'esercizio consortile dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale. Proroga ai termini di scadenza recati dalla legge regionale 7 febbraio 1981, n. 9.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 10 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1 della legge regionale 7 febbraio 1981, n. 9, scadrà il 31 dicembre 1982.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 23 luglio 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 21 luglio 1982.

(4190)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822590)